



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 27 marzo 2026

INAMMISSIBILE UNA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CASSAZIONE IN MATERIA DI TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO

Con la [sentenza numero 40](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale, ma ha invitato il legislatore a modificare l'attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

La disciplina vigente in materia di asilo consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l'esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. In questo caso, però, il questore può disporre l'ulteriore trattenimento, in particolare quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè "presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione".

Questo nuovo provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla corte d'appello territorialmente competente in conformità all'articolo 13 della Costituzione, che prevede la necessaria convalida di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi poi in cui la corte d'appello non convalidi il provvedimento, il questore ha la possibilità di adottare, entro le quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento, soggetto anch'esso a convalida da parte della corte d'appello, quando vi sia rischio di fuga o lo straniero sia ritenuto pericoloso per l'ordine o la sicurezza pubblica. In queste quarantotto ore, lo straniero continua a restare trattenuto nel centro.

La Corte di cassazione dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina, che stabilisce un trattenimento automatico dello straniero per quarantotto ore, nonostante la mancata convalida del precedente provvedimento del questore da parte della corte d'appello. Secondo la Cassazione, questa previsione sarebbe incompatibile con l'articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che un provvedimento restrittivo adottato dall'autorità di pubblica sicurezza non convalidato dal giudice si intende revocato e resta privo di ogni effetto.

La Consulta ha ritenuto che la questione posta dalla Corte di cassazione non fosse rilevante per la decisione del procedimento principale. Quest'ultimo aveva infatti unicamente a oggetto la sussistenza dei presupposti dell'ultimo provvedimento di trattenimento (motivato sulla base del rischio di fuga e di pericolo per la sicurezza pubblica), e non invece la legittimità del trattenimento nel lasso di tempo intercorrente tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l'adozione del nuovo provvedimento. Di qui l'inammissibilità della questione.

La Corte ha peraltro colto l'occasione per sottolineare la legittimità dell'“obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell'esecuzione dell'espulsione (...), e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all'espulsione ove lasciato in libertà”. È necessario, in effetti, scoraggiare “abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d'origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l'esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione”.

Tuttavia, ha proseguito la Corte, questo obiettivo “deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell'Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall'art. 13 Cost. Norma, quest'ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell'autorità di pubblica sicurezza, dell'autorità giudiziaria e dello stesso legislatore”.

Roma, 27 marzo 2026